

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2019  
489/2019/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PEAK SHAVING TRAMITE  
RIGASSIFICAZIONE, NEL PERIODO INVERNALE DELL'ANNO TERMICO 2019/2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1089<sup>a</sup> riunione del 26 novembre 2019

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 19 aprile 2013 (di seguito: decreto 19 aprile 2013);
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2013 (di seguito: decreto 18 ottobre 2013);
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2017 (di seguito: decreto 18 ottobre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 471/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 471/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 466/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 488/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 488/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, che approva il Testo integrato del bilanciamento (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2016, 585/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 585/2016/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e il relativo Allegato (TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2017, 739/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 739/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 484/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 484/2018/R/gas);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) del 18 novembre 2019, prot. Autorità 30400, del 19 novembre 2019 (di seguito: lettera 18 novembre 2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- con decreto 18 ottobre 2017, il Ministro ha aggiornato il piano di emergenza, di cui all’Allegato 2, del decreto 19 aprile 2013, confermando fra le misure attivabili in condizioni di emergenza anche le disposizioni già adottate negli scorsi anni termici in materia di utilizzo di stoccaggi con funzioni di *peak shaving* tramite terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o serbatoi di Gnl preposti a tal fine;
- il Ministro ha definito i termini e le condizioni per il servizio di *peak shaving* con decreto 18 ottobre 2013, prevedendo in particolare che:
  - a) le imprese di rigassificazione che intendono fornire il servizio procedano all’effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti che si impegnano a fornire una o più navi di Gnl in tempo utile per l’eventuale attivazione nel periodo gennaio – marzo e, ai quali, i volumi di gas forniti siano riconsegnati al PSV dall’1 aprile;
  - b) il servizio sia aggiudicato (i) direttamente in base all’offerta economica presentata dai predetti soggetti, al netto degli oneri di rigassificazione, purché l’offerta sia inferiore ad un valore stabilito dal Ministero su proposta dell’Autorità formulata con riferimento ai costi del servizio e (ii) su conferma del Ministero ove l’offerta sia superiore a tale valore ma inferiore a un secondo valore anch’esso stabilito dal Ministero (articolo 1, comma 1, lettera c));
  - c) le imprese di rigassificazione indichino le necessarie modifiche al codice di rigassificazione per rendere possibile il servizio di *peak shaving* e le trasmettano all’Autorità;
  - d) in caso di attuazione del servizio di *peak shaving*, il gas naturale rigassificato, oggetto del servizio, sia ceduto dal soggetto selezionato al responsabile del bilanciamento ad un valore di riferimento definito dall’Autorità e restituito dal responsabile del bilanciamento al soggetto selezionato nel mese di aprile al medesimo valore (articolo 1, comma 1, lettera h));
- l’articolo 2, comma 1, del decreto 18 ottobre 2013, dispone che gli oneri del servizio di *peak shaving*, ivi inclusi tutti gli oneri documentati e ammessi dall’Autorità sostenuti dal responsabile del bilanciamento e dalle imprese di

rigassificazione, sono posti a carico del sistema nazionale del gas naturale secondo modalità stabilite dall'Autorità;

- con le deliberazioni 471/2013/R/gas, 466/2014/R/gas, 488/2015/R/gas, 585/2016/R/gas, 739/2017/R/gas e 484/2018/R/gas l'Autorità ha definito gli aspetti di competenza richiamati ai punti precedenti ai fini della gestione del servizio di *peak shaving* rispettivamente per gli anni termici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- con la lettera 18 novembre 2019, il Ministero, visto anche il decreto 18 ottobre 2017, con cui è stato aggiornato il Piano di emergenza del sistema nazionale, ha richiesto, facendo riferimento alle disposizioni del decreto 18 ottobre 2013, all'Autorità di procedere, con urgenza, a stabilire le disposizioni di propria competenza per la gestione del servizio di *peak shaving*, per l'anno termico 2019-2020.

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- definire le disposizioni di propria competenza in materia di gestione del servizio di *peak shaving*, in linea con l'assetto definito con i precedenti interventi dell'Autorità in materia e pertanto senza la necessità di procedere alla preventiva consultazione;
- sia, in particolare, opportuno definire la metodologia per la determinazione del valore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub i, del decreto 18 ottobre 2013;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale di determinare tale valore in accordo alla metodologia di cui al precedente alinea e di trasmetterlo al Ministero prima dello svolgimento di ciascuna procedura;
- al fine di perseguire un efficiente svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio, definire le modalità di riconoscimento degli importi dovuti ai soggetti aggiudicatari

#### **DELIBERA**

1. di approvare la metodologia di determinazione del valore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub (i), del decreto 18 ottobre 2013, allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale dell'Autorità di determinare il valore di cui al punto 1 e, informato preventivamente il Collegio dell'Autorità, trasmetterlo al Ministero dello Sviluppo Economico, prima della conclusione di ciascuna procedura;
3. di prevedere che il valore di riferimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto 18 ottobre 2013, sia fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni

giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto *forward* mensile OTC relativo al mese di aprile 2020, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2020 presso l'*hub* PSV;

4. di prevedere che, in esito a ciascuna procedura di aggiudicazione, le imprese di rigassificazione comunichino, all'Autorità, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e a Snam Rete Gas, gli importi dovuti ai soggetti assegnatari;
5. di prevedere che, entro il 15 aprile 2020, la Cassa, previa comunicazione all'Autorità, provveda a versare, a Snam Rete Gas, gli importi di cui alla precedente punto 4, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1, del TIB;
6. di prevedere che Snam Rete Gas riconosca, a ciascun soggetto aggiudicatario, gli importi di competenza, come determinati in esito alle procedure di aggiudicazione e resi disponibili dalla Cassa ai sensi del punto 5, entro il 30 aprile 2020;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e, con l'eccezione dell'Allegato A, a Snam Rete Gas S.p.A., alla Cassa e alle imprese di rigassificazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*